SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 9 GIUGNO 1949

(27a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegno di legge:

(Seguito della discussione e approvazione) « Norme per l'emissione di azioni e di obbligazioni delle Società » (N. 434-Urgenza):

Presidente				-	Pa	ig.		149	e pas	sim
Pella, Ministro del tesoro e ad interim										
$del\ bilancio\ .\ .\ .$								150,	151,	152
Zoli, relatore						150),	151,	155,	156
Braccesi										152
FORTUNATI										152
ZIINO								153,	154,	156
GAVA									154,	156
SANNA RANDACCIO										155
RICCI Federico										155
OTTANI										157

La riunione ha mizio alle ore 16,30.

Sono presenti i senatori: Braccesi, De Gasperis, Fortunati, Gava, Marconcini, Ottani, Paratore, Pontremoli, Reale Vito, Restagno, Ricci Federico, Ruggeri, Sanna Randaccio, Tafuri, Zanardi, Ziino e Zotta.

Sono presenti altresì il Ministro del tesoro e ad interim del bilancio, Pella, ed il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Malvestiti.

RUGGERI, segretario, legge il verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per la emissione di azioni e di obbligazioni delle società » (N. 434-*Urgenza*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la emissione di azioni e di obbligazioni delle società ». Riassumo per il Ministro Pella la precedente discussione. Alcuni membri della Commissione si sono dichiarati contrari al disegno di legge, ritenendo che sia sorpassato il sistema della autorizzazione preventiva del Ministro del tesoro per le costituzioni di società. Qualche altro collega si è domandato se veramente era il caso di sottoporre ad autorizzazione l'emissione di obbligazioni e di azioni sia perchè il provvedimento veniva già troppo tardi, sia perchè un maggior rigore in questo campo avrebbe toccato gli interessi delle società più modeste. Altri si sono domandati se non era il caso di estendere questa autorizzazione anche all'emissione di azioni gratuite. Un collega, preoccupandosi della necessità di spingere al massimo le iniziative in tutte le regioni d'Italia e specialmente nel meridione, si è domandato se era opportuno che fosse prevista anche l'autorizzazione, non soltanto per l'emissione di azioni e di obbligazioni, ma anche per la costituzione di società. Chiedeva pertanto che per questa parte si ad-

27a RIUNIONE (9 giugno 1949)

divenisse ad una soppressione delle disposizioni proposte.

Infine è stata fatta presente l'esistenza di un decreto relativo all'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile per l'emissione di obbli gazioni e si è domandato se era legittimo creare questa situazione differenziale. A tutte queste osservazioni e richieste di chiarimenti l'onorevole Ministro Pella, qui presente, risponderà. Poichè nessuno dei colleghi chiede qualche altro chiarimento, ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del tesoro.

PELLA, Ministro del tesoro e ad interim del bilancio. Comincio, onorevoli senatori, dalla prima osservazione, che rappresenta l'osservazione di ordine più generale, cioè se sia opportuno o meno ripristinare una disciplina per l'emissione di azioni e di obbligazioni. Il Governo lo ritiene opportuno proprio in relazione a questa fase di politica di investimenti che è nel programma del Governo e che è stata particolarmente toccata nel corso della discussione sul bilancio del Tesoro al Senato; politica di investimenti che naturalmente trascina con sè la necessità di una politica del credito e quindi una politica monetaria che sia in correlazione la quella determinata programmazione di investimenti che si ritiene opportuno impostare. Ora, in una situazione di disponibilità monetaria, che non è ancora quella dell'anteguerra (noi sappiamo che l'espressiono più tipica di questa disponibilità monetaria è data dai depositi bancari, i quali raggiungono oggi poco di più del 50 per cento dell'anteguerra) in una situazione in cui c'è insufficienza di mezzi monetari rispetto ai desiderati più ampi limiti di programmi di investimenti. è evidente che debba impostarsi un problema di giudizio di proprietà degli investimenti. Il Governo, cioè, deve in questa politica di investimenti tener conto di un giudizio di scelta, ed essere pronto a dire desidero prima, ad esempio, che si risolva il problema degli investimenti edilizi, degli investimenti nell'agricoltura, degli investimenti idroelettrici e così via e soltanto dopo desidero che debbano risolversi i problemi degli altri investimenti? E a questa domanda il Governo ha risposto che non poteva essere diversamente. Sino a quando i mezzi monetari esistenti sul mercato non possono essere sufficienti per tutti gli investimenti, per

tutte le iniziative private o per tutte le azioni che il Governo può promuovere, è evidente che un giudizio di scelta ci debba essere. L'emissione di azioni e di obbligazioni quando è ridotta a piccole somme, non turba quella che è una programmazione generale, ma quando andiamo oltre certi limiti naturalmente vi può essere un certo interesse a che lo Stato abbia per lo meno lo strumento per poter reagire su questo piano di giudizio di priorità. Per esempio, se venissero fuori delle iniziative per costruzione di alberghi di lusso che non rientrino nel piano di potenziamento del turismo – parlo di alberghi di lusso come potrei parlare di qualunque altra attività — e quando noi sentissimo che vi sono altri investimenti a carattere di maggiore produttività e socialità, e se per questi investimenti vedessimo che sul mercato si cercano di prelevare 10, 20, 30 miliardi, è evidente che lo Stato dovrebbe proporsi il problema se lasciare o non lasciare che questi investimenti in alberghi di lusso abbiano luogo. Lo strumento non è nuovo; da circa 13 anni era già in atto in Italia; da 2 o 3 anni teoricamente era uno strumento a disposizione che però aveva sempre ammesso, in pratica, una grande latitudine. Ma almeno da due anni a questa parte nessuna emissione era mai stata fatta.

Il Governo propone adesso in sostanza e con lo stesso spirito di allora la proroga di questo provvedimento che già esisteva, nel senso di avere uno strumento che domani possa servire nell'ipotesi che sia necessario adoperarlo, ma con l'intenzione di servirsene il meno possibile perchè il Governo non si nasconde la difficoltà del suo uso. Del resto, non si è lasciato un potere assoluto al Ministero del tesoro poichè se il Ministero del tesoro negasse o limitasse l'autorizzazione, allora vi è sempre il ricorso ad un giudizio di appello.

ZOLI, relatore. Mi sembra che la questione stia in questo modo: il Ministero ha una facoltà di negare. Perciò non è neanche un giudizio di appello.

PELLA, Ministro del tesoro e ad interim del bilancio. È esatto; giuridicamente non è un giudizio di appello perchè il Ministero decide soltanto in senso positivo e deve motivare la proposta negativa.

27ª RIUNIONE (9 giugno 1949)

Suggerirei di rileggere le parole dell'articolo 2. Esso dice: « Se il Ministro per il tesoro ritiene di negare o di limitare l'autorizzazione, di cui all'articolo 1, l'istanza relativa all'autorizzazione stessa verrà trasmessa al Comitato interministeriale del credito e del risparmio con motivata relazione, ecc. ecc. ». Quindi si desidera soltanto avere uno strumento, che probabilmente — e ce lo auguriamo tutti — non dovrà essere adottato. Mi sem bra però che questo strumento sia veramente necessario se sul serio vogliamo fare una politica di orientamento in tutto il settore degli investimenti.

Rispondo ora alle altre osservazioni: azioni gratuite, Meridione ed esenzione delle obbligazioni dall'imposta di ricchezza mobile.

Per quanto riguarda l'emissione di azioni gratuite, desidero fare due osservazioni. In primo luogo non vi è una diretta ripercussione sul mercato monetario. L'emissione di azioni gratuite si traduce in sostanza nella distribuzione agli azionisti di determinate azioni aggiuntive a quelle che già hanno. Evidente mente, se assieme alle azioni gratuite si distribuiscono anche azioni a pagamento, si procederà all'autorizzazione solo per quest'ultime.

In secondo luogo non ritengo che debba essere soggetta a disciplina vincolistica la distribuzione di azioni gratuite perchè verremmo a frustrare un diritto che è sancito in una legge regolarmente approvata che riguarda la distribuzione di azioni gratuite nei limiti in cui questa distribuzione è riconosciuta dalle norme vigenti.

ZOLI, relatore. Evidentemente sottoponendo a vincolo l'emissione di azioni gratuite saremmo incoerenti.

PELLA, Ministro del tesoro e ad interim del bilancio. Per quanto riguarda una eventuale diversa disciplina per il Meridione, io capisco la richiesta. Siamo tutti d'accordo che il problema di politica economica deve essere guardato con particolare cordiale occhio per la parte che si proietta sulle aree depresse, ma non credo però che in materia di questo genere, per gli strumenti di politica monetaria, si possa vedere il mercato italiano a compatimenti stagni. Qui abbiamo avuto già questioni importanti connesse con la regione sici liana ed abbiamo sempre sostenuto la neces-

sità di una divisione unica e organica di tutto il territorio di tutta la Nazione. Ma accanto a queste considerazioni di ordine generale vorrei aggiungere qualche considerazione di ordine più pratico. Se accogliessimo il concetto di lasciare libertà di costituzione e di emissione nell'Italia meridionale, probabilmente assisteremmo a moltissime sedi legali nell'Italia meridionale anche per emissione di azioni e di obbligazioni che serviranno per gli investimenti nell'Italia settentrionale e centrale. Quindi credo che, partendo da intenzioni molto buone, finiremmo per costituire la piattatorma per un complesso di accorgimenti di cui forse non saremmo molto entusiasti, se esaminassimo le conseguenze che se ne avrebbero a posteriori.

Per quanto riguarda le esenzioni delle obbligazioni è esatto che un anno fa, anzi qualche cosa di più ormai di un anno fa, venne richiesto un complesso di facilitazioni sul piano della ripresa economica per facilitare il collocamento delle obbligazioni, perchè sembrava allora che il mercato obbligazionario dovesse essere aiutato. Essendo quello il periodo in cui era più appetita l'azione, perchè si era ancora in periodo inflazionistico, si cercava di avviare il risparmiatore verso l'investimento a reddito fisso.

Questa necessità politica ed economica, che era stata fatta presente dalle società, venne accolta, mentre ne vennero respinte diverse altre. e si stabilì che le obbligazioni che sarebbe-10 state emesse nel corso di due anni (perchè l'esenzione venne limitata all'emissione per due anni e non vorrei sbagliare la data, ma mi sembra che essa scada al 31 dicembre del 1949) sarebbero state esenti dall'imposta di ricchezza mobile ed avrebbero fruito di altri benefici sul piano fiscale e sul piano del rapporto tra capitale e obbligazioni, per cui anche le ipoteche che si rendevano necessarie per poter coprire l'eccedenza delle obbligazioni rispetto al capitale sociale avrebbero fruito della tassa fissa di iscrizione ipotecaria e di registro. Ora sono d'accordo che forse non avrebbe più ragion d'essere questa esenzione, in quanto effettivamente si raggiunse il risultato di creare questa tendenza verso il piccolo reddito fisso, che allora si vedeva in funzione di una politica di difesa della moneta; ma vi è

27a RIUNIONE (9 giugno 1949)

un principio di ordine superiore — e sono sicuro di sfondare una porta aperta — che il Governo prega in questo momento di tenere presente. Quando si concede per un determinato periodo un certo beneficio e questo è contemplato in una specifica legge, anche quando sono finiti i presupposti che giustificavano quel beneficio, sarebbe forse una cosa grave se, con successivo provvedimento legislativo, si venisse ad anticipare il termine di scadenza.

PRESIDENTE. Ma il collega che faceva questa osservazione parlava di una proroga di quel beneficio.

PELLA, Ministro del tesoro e ad interim del bilancio. Nessuno pensa ad una proroga. anzi il tono delle mie dichiarazioni è che se non vi fosse la necessità di rispettare un termine di validità di una norma giuridica, per dare la sicurezza ai cittadini di poter credere alle norme giuridiche che sono emanate, senza dover dubitare che successivamente il Governo se le rimangi (e mi scusi l'espressione l'onorevole Presidente) potremmo riesaminare il provvedimento. Questo naturalmente esclude qualsiasi intenzione di concedere proroghe.

Queste sono le ragioni per cui pregherei la Commissione di confortare col suo parere lavorevole e con la sua approvazione questo provvedimento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli colleghi hanno ascoltato l'esposizione dell'onorevole Ministro. Domando se c'è qualcuno che voglia chiedere ancora chiarimenti e ulteriori informazioni.

BRACCESI. Vorrei domandare al Ministro con quale criterio è stato fissato il limite di 100 milioni.

PELLA, Ministro del tesoro e ad interim del bilancio. Ci è sembrato che fino a 100 milioni si debba lasciare una certa libertà. Cento milioni ci sono sembrati una cifra rispettabile, in base ad un apprezzamento naturalmente di ordine pratico; non è quindi un indice limite di carattere tecnico.

BRACCESI. Mi sembra che siano poche le società che non hanno un movimento di capitali di 100 milioni. È rara cioè una società nuova con meno di 100 milioni di capitale oppure con un aumento di capitale di 100 milioni. Mi pare che di fatto questa cifra venga a limitare assai il beneficio.

PELLA, Ministro del tesoro e ad interim del bilancio. Paragonati all'anteguerra sono 2 milioni e prima il limite era stabilito fino a un milione.

BRACCESI. Mi pare che la legge bancaria prevedeva già questa preventiva autorizzazione in due casi.

PELLA, Ministro del tesoro e ad interim del bilancio. È esatto, prima di tutto per le obbligazioni, cioè per i titoli che debbano essere poi quotati in borsa o che vengano emessı appoggiandosi agli sportelli bancari. İn questo caso la disciplina di autorizzazione trae le sue origini dalla legge bancaria ed è una disciplina di ordine permanente. Ad esempio, alcune emissioni di obbligazioni, che dopo il 31 dicembre 1948 sono state fatte in Italia appoggiandole agli sportelli bancari per il collocamento, sono passate davanti al Comitato interministeriale del credito non in funzione di questa disciplina che oggi viene iipristinata, ma in funzione della legge bancaria. Un altro grosso prestito obbligazionario che per lo stesso motivo sembrava dovesse passare davanti al Comitato del credito, non passò davanti al suddetto Comitato perchè non si appoggiò alle banche. E fu un prestito molto grosso. E adesso esiste già una necessità di autorizzazione di competenza del Comitato del credito che è contemplata dalla legge bancaria, ma che riguarda l'emissione di obbligazioni che debbono essere o quotate in borsa o che vengono appoggiate agli sportelli bancari. E tutto questo per considerazioni diverse, non di politica monetaria, ma per la tutela della buona fede del pubblico.

BRACCESI. Ringrazio l'onorevole Ministro delle esaurienti spiegazioni fornite.

FORTUNATI. Il Ministro ha fatto presente che l'emissione gratuita non avrebbe alcuna ripercussione sul mercato monetario.

PELLA, Ministro del tesoro e ad interim del bilancio. Nessuna ripercussione diretta.

FORTUNATI. Ad ogni modo, sta di fatto che attraverso l'emissione di obbligazioni e di azioni, a qualunque titolo vengano emesse, si stabilisce di fatto una politica di investimenti.

Ora, se il Governo crede che le fredde ana lisi a tavolino cominciano a funzionare, se il Governo vuole una politica di investimenti,

27a RIUNIONE (9 giugno 1949)

non può certo dimenticare che vi sono forti operazioni che sono state compiute, attraverso i saldi di rivalutazione; non solo, ma non è dubbio che queste operazioni incidono proprio sui più grossi complessi economici italiani. Il trascurare questo settore evidentemente mette questi complessi in condizioni di privilegio rispetto agli altri. Quindi ne viene di conseguenza l'assurdo di un controllo di investimenti là dove evidentemente vi è un concreto apporto e un concreto sforzo e nessun controllo là dove, attraverso una operazione di rivalutazione monetaria, ci sono incanalamenti degli aspetti produttivi. Ma vi è di più. Se questo provvedimento deve inquadrarsi in una politica generale di orientamento degli in vestimenti (e, grosso modo, si potrebbe dire di controllo del credito nel quadro generale perchè un orientamento degli investimenti può essere anche in definitiva un aspetto della politica generale del controllo del credito) c'è da domandarsi se la strumentazione, che sin da ora è stata escogitata ed adoperata in sede di esecuzione, possa rispondere ad uno strumento che, se mal non ho capito, fino ad ora il Governo non ha utilizzato e che da oggi in poi intenderebbe utilizzare come strumento politico-economico. Il problema cioè non è solo di stabilire un orientamento, una formula di orientamento; si tratta di vedere se gli strumenti che prima rispondevano molto probabilmente a determinati criteri e oggi invece dovrebbero rispondere a un criterio più generale per un programma a lungo termine della politica economica-finanziaria del Paese, effettivamente rispondano o no. Ed è per questa ragione che siamo perplessi e diciamo che noi non possiamo essere favorevoli a questa e ad altre forme per il controllo generale degli investimenti e del credito. Siamo perciò perplessi su alcuni punti per i quali noi pensiamo si dia luogo a situazioni sperequate e per questo, a nome del mio gruppo, dichiaro fin d'ora che noi ci asterremo dalla votazione di questo disegno di legge.

ZIINO. Le dichiarazioni lucidissime del Mi nistro mi hanno confermato nell'esattezza di quello che io detto stamane.

Praticamente avverrà per questo provvedi mento che quando si farà la domanda di auto rizzazione per una costruzione ex novo di società, il Ministro del tesoro esaminerà se quella iniziativa rientri, oppur no, nella sua politica di investimenti. Questo mi pare che abbia detto chiarissimamente l'onorevole Pella. E questo significa che, quando nelle zone depresse sorgono delle iniziative industriali, l'attuazione di queste iniziative è subordinata ad un conforme parere del Ministro del tesoro. Se il Ministro del tesoro è sullo stesso binario dell'imprenditore, allora tutto andrà per il meglio; se invece, subbiettivamente parlando, il Ministro del tesoro non vede bene questo determinato settore, allora dirà di no ed ecco che l'iniziativa viene paralizzata fino alla durata di questa legge. Io questo precisamente avevo detto stamattina ed è questo che credo di non poter accettare.

PRESIDENTE. Lei dovrebbe essere contrario a tutto il provvedimento perchè non può essere favorevole ad una metà e contrario all'altra metà.

ZIINO. Il Ministro però ha osservato che praticamente lui sarebbe anche dell'idea di fare una distinzione per il Mezzogiorno, ma teme un inconveniente nel senso che potrebbe essere facilmente consumata una frode, perchè molte nuove società metterebbero la loro sede nel Mezzogiorno per investire poi in realtà il capitale in altre regioni. Ora, questo è un inconveniente che bisogna prevedere, ma non è un inconveniente che non si possa eliminare. Anzi questo è l'inconveniente che mi proposi quando mi feci promotore di una legge relativa ai titoli azionari in Sicilia.

PRESIDENTE. In Sicilia avete una legislazione a questo riguardo. (Harità).

ZIINO. Io mi preoccupo proprio per le altre regioni del Meridione e non soltanto della Sicilia, perchè il Meridione non è formato soltanto dalla Sicilia. Ora, quello che si fece in Sicilia per eliminare ogni inconveniente, io credo si possa fare benissimo anche nelle altre regioni. Ed allora basterebbe aggiungere al primo articolo, al punto opportuno, le parole: «Salvo che si tratti di impianti industriali da effettuare nelle regioni del Mezzogiorno». In questo caso non ci sarebbe più una questione di sede, perchè sarebbe una questione commerciale.

27a RIUNIONE (9 giugno 1949)

Un'altra osservazione che volevo fare è questa. Le legge così come è formulata, se è particolarmente vista dal punto dell'interesse delle regioni del Mezzogiorno, può sembrare anche in contraddizione con le recenti disposizioni che sono state approvate in favore di quelle regioni per dare delle agevolazioni alle iniziative industriali. Noi avevamo l'intendimento di stimolare in tutte le forme l'intraprendenza ed iniziativa industriale nelle regioni del Mezzogiorno. Ora, io, a breve distanza, trovo due disposizioni in aperto contra--to. Da una parte dobbiamo stimolare l'iniziativa privata, da un'altra parte, invece, quando si tratta di nuovi impianti, si stabilisce che il Ministro del tesoro deve dare per gli stessi un preventivo parere favorevole.

PRESIDENTE. Lei, onorevole Ziino, ha di fronte un vecchio episodio veramente brutto per la Sicilia, ma esso non è avvenuto in funzione di questa legge. L'episodio che lei ha davanti è avvenuto perchè si è sempre impedito, da parte di una persona che lei ben conosce, nell'Italia meridionale di fare iniziative a carattere industriale.

ZIINO. In sostanza arriviamo allo stesso punto perchè prima si trattava di autorizzazione per impianti che doveva dare il Ministro dell'industria e commercio, mentre ora si tratta di autorizzazione per costituire società che deve dare il Ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Sono due questioni differenti. Lei, per raggiungere il suo scopo, le mette insieme.

ZIINO. Come intendo io questa legge, la situazione sarebbe tale e quale perchè torno a dire che prima era il Ministro dell'industria e commercio che doveva autorizzare l'impianto di una industria, oggi invece è il Ministro del tesoro che deve autorizzare la costituzione delle società.

PRESIDENTE. Prima ci volevano due autorizzazioni: una era per il nuovo impianto e dipendeva dal Ministro dell'industria, l'altra era per l'emissione di azioni o obbligazioni e dipendeva dai Ministri dell'industria e del tesoro insieme.

ZIINO. Il fatto è che noi per installare nuovi impianti trovavamo difficoltà e praticamente adesso, anche se non formalmente, sarà la

stessa cosa. Infatti, il Ministro ha fatto un esempio lucidissimo: se domani viene costituita una società per costruire alberghi di lusso, il Governo può ritenere anche che questa iniziativa non sia conveniente e non concedere perciò l'autorizzazione per l'emissione di azioni di quella società che si propone per oggetto la costruzione di questi alberghi. Ora, se jo in Calabria, per esempio, volessi metter su una fabbrica di automobili per cui ho bisogno di 4 o 5 miliardi (perchè quando si tratta di industrie di una certa importanza voi colleghi sapete meglio di me che occorrono sempre miliardi e per raccogliere questi 4 o 5 miliardi evidentemente non posso far capo alla finanza del singolo, ma debbo ricorrere necessariamente alla forma dell'anonima, perchè altrimenti non potrei raggiungere questa somma) quando avanzo la domanda al Ministro del tesoro, a norma di legge, molto probabilmente mi potrei trovare di fronte ad una negativa. I colleghi non mi potranno escludere a tenor di legge questa eventualità. Può darsi che l'autorizzazione il Ministro la dia, ma può darsi anche che non la dia. Ora, siccome mi trovo di fronte a questa alternativa, posso pensare anche che non la dia e praticamente mi verrei a trovare per effetto di questa legge nella stessa situazione nella quale mi trovavo anni addietro, quando gli impianti industriali erano sottoposti a preventiva autorizzazione. Per questo mi sembra che per le zone depresse questa legge possa essere pericolosa.

GAVA. Vorrei dire qualche parola a questo proposito. Non si deve escludere che in linea teorica si possa verificare il caso prospettato dal senatore Ziino. Ma io ritengo che appunto la politica del Governo verso le zone depresse sia mutata, come è dimostrato dai provvedimenti legislativi che sono stati approvati.

PRESIDENTE. Sono venute dall'America queste « zone depresse ». Io, pur essendo meridionale, non mi sento affatto depresso. (Ilarità). Diciamo Meridione e non zone depresse.

GAVA. Ad ogni modo, volevo dire che ormai c'è una politica del Governo verso queste regioni meridionali, in parte concretata in atti legislativi, in parte ancora da concretare in altri atti legislativi che attendiamo. Ora, questo

27a RIUNIONE (9 giugno 1949)

provvedimento deve completare e innestars nell'indirizzo generale della politica del Gover no per il Mezzogiorno d'Italia. Non ci può essere una contraddizione tra l'impostazione di questa legge e l'impostazione delle altre leggi. Ciò non esclude però che bisogna lasciare al Governo, nella manovra della disciplina del credito, una discrezionalità su tutto il territorio, perchè effettivamente si potrebbero verificare, forse proprio nel Mezzogiorno d'Italia, casi di speculazione che sfuggirebbero alla facoltà di manovra del Ministero del tesoro. E in questo caso non si può assolutamente pretendere che il Ministro sia esonerato dal controllo. Quanto poi alle disposizioni di indole generale, mi pare che si sia un po' esagerato. Ci sono già delle leggi e sappiamo che ve ne sono in gestazione anche altre a favore di queste zone depresse.

PRESIDENTE. Non parlate di zone depresse.

ZOLI, relatore. Ho piacere che si parli di Mezzogiorno e non di zone depresse. Il senatore Ziino intende forse proporre una discriminazione tra provincia e provincia e tra regione e regione? Mi pare che questo sia fuori del concetto che egli ha espresso questa mattina. Egli infatti diceva che queste disposizioni per il controllo sulla costituzione di società danneggiano il Mezzogiorno. Io vorrei far presente all'onorevole Ziino che si potrà dare il caso di un rifiuto del consenso da parte del Ministero del tesoro per la costituzione di una società nel Mezzogiorno, come si potrà dare il caso di un rifiuto del consenso per la costituzione di una società nel Nord, oppure di un limite alla costituzione di altra società. Per questo la legge non va contro le zone depresse, a meno che non si voglia arrivare all'assurdo di fare una legislazione diversa tra Nord e Sud.

SANNA RANDACCIO. La questione è giuridica: se lo statuto speciale di una determinata regione fosse riconosciuto espressamente in questa legge, mi pare che sarebbe pericoloso. Io mi astengo perchè sono scettico,
per una ragione di principio, sulla portata pratica di que-to provvedimento. Secondo me questa legge non servirà ad orientare, come ha
detto il Ministro, gli investimenti; servirà ad

intervenire negli investimenti con tale larghezza, lasciata al potere esecutivo, che potrebbe essere anche pericolosa. La politica di orientamento degli investimenti può essere fatta nelle discussioni dei bilanci, quando appunto si presenterà quel piano economico di cui si è tanto parlato e che potrà essere un piano di orientamento per gli investimenti. Questa invece è una legge che porta ad un intervento negli investimenti da parte del potere esecutivo. Quindi io mi astengo, rilevando che forse sarebbe stato meglio discutere di questa questione in assemblea.

RICCI FEDERICO. La sola obiezione che 10 intendo fare è in proposito delle zone depresse. Si dice che c'è pericolo che questa disposizione di legge torni a danno delle zone depresse; lo stesso ragionamento può servire anche per le zone non depresse. Anzi io credo che forse ci sarà questo pericolo, che con il giusto fervore di controllo che si adotta per favorire le zone depresse, si finisca per vietare altre costituzioni di società o aumenti di capitale, che riguardino stabilimenti in alta Italia, a favore della bassa Italia. Io certo non compatirò la sorte di coloro a cui sarà vietato di costruire un nuovo stabilimento, se questo avverrà a favore di zone depresse, tuttavia sono contrario a questa legge perchè, secondo me, non risolve niente. Il Ministro ha citato l'esempio di una iniziativa che riguardi i grandi alberghi, nel senso di vietare la costituzione di società o l'aumento del capitale di società già esistenti, che si propongano spese di lusso o di fasto. Ma questo divieto andrà a favore di società che già esistono, le quali eventualmente posseggono già delle riserve, senza contare che non vi è alcuna legge la quale obblighi le società azionarie a distribuire tutti gli utili che realizzano. La società azionaria, che realizza forti utili, ha sempre facoltà di accantonarne una parte e di distribuire agli azionisti un dividendo limitato. In questo modo la società viene a costituirsi un fondo che può utilizzare senza bisogno di autorizzazione. Perciò credo che questa legge presenti degli inconvenienti: quando il potere esecutivo e il Comitato interministeriale vogliono occuparsi troppo minuziosamente degli affari privati, finiscono per com-

27a RIUNIONE (9 giugno 1949)

mettere delle ingiustizie. Io per queste ragioni sono contrario alla legge.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ziino se intende presentare un emendamento alla legge.

ZIINO. La mia tesi è stata svolta. Io sono contrario alla prima parte delle legge e voterò contro. La questione del Mezzogiorno non I'ho presentata io, ma l'ha prospettata per ipotesi il Ministro quando ha accennato agli inconvenienti cui potrebbe dare luogo una eccezione per il Mezzogiorno. Io sono d'accordo di aiutare in tutti i modi il Mezzogiorno, ma sancire questa distinzione nella legge io lo ritengo pericoloso perchè la disposizione potrebbe poi essere elusa, potendosi costituire società con sede nell'Italia meridionale per investimenti nell'Italia settentrionale. Quindi la questione del Mezzogiorno, ripeto, non è stata posta da me, ma è stata una ipotesi prospettata dal Ministro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

Sino al 30 giugno 1950 sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministro per il tesoro le costituzioni di società con capitale superiore a 100 milioni di lire.

Sono pure subordinati alla suddetta autorizzazione gli aumenti di capitale non gratuiti e le emissioni di obbligazioni delle società stesse, che, se pure deliberati o da effettuarsi in più riprese dopo l'entrata in vigore della presente legge, superino nel complesso la somma di 100 milioni di lire.

In ogni caso, sono soggetti all'autorizzazione predetta gli aumenti di capitale e le emissioni di obbligazioni delle società le cui azioni sono ammesse alla quotazione di Borsa.

È salva l'applicazione del regio decretolegge 17 luglio 1937, n. 1400, e successive modificazioni, riflettente la difesa del risparmio e la disciplina del credito.

GAVA. Io proporrei di sostituire all'ultima riga del primo comma le parole « non inferiore » con l'altra « superiore »,

ZIINO. Io propongo la soppressione completa del primo comma.

GAVA. Alla seconda riga del secondo comma propongo di aggiungere dopo le parole « gli aumenti di capitale » le altre « non gratuiti ». come è detto nella relazione, appunto per far coincidere il testo della legge con la relazione.

ZOLI, relatore. Sono d'accordo con il senatore Gava. Vi prego di considerare che quete operazioni debbono essere poi ratificate da un tribunale, poichè voi sapete qual'è il procedimento per richiedere le autorizzazioni al Ministero del tesoro.

La formula del disegno di legge potrebbe essere pericolosa anche per la diversità di interpretazione cui potrebbe dar luogo da tribunale a tribunale. Quindi io ritengo che questo eccesso di precisione sarebbe opportuno.

GAVA. Alla penultima riga del secondo comma propongo di sostituire la parola « raggiungano » con l'altra « superino ».

Alla seconda riga del terzo comma alle parole « gli aumenti di capitale » propongo di aggiungere le altre « di che sopra ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1, modificato secondo l'emendamento del senatore Gava, di cui il senatore Ziino ha proposto la completa soppressione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione la parte restante dell'articolo 1 con i tre emendamenti proposti dal senatore Gava.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, di cui do lettura nel nuovo testo emendato:

Art. 1.

Sino al 30 giugno 1950 sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministro per il tesoro le costituzioni di società con capitale superiore a 100 milioni di lire.

Sono pure subordinati alla suddetta autorizzazione gli aumenti di capitale non gratuiti e le emissioni di obbligazioni delle so-

27a RIUNIONE (9 giugno 1949)

cietà stesse, che, se pure deliberati o da effettuarsi in più riprese dopo l'entrata in vigore della presente legge, superino nel complesso la somma di 100 milioni di lire.

In ogni caso, sono soggetti all'autorizzazione predetta gli aumenti di capitale di che sopra e le emissioni di obbligazioni delle società le cui azioni sono ammesse alla quotazione di Borsa.

È salva l'applicazione del regio decretolegge 17 luglio 1937, n. 1400, e successive modificazioni, riflettente la difesa del risparmio e la disciplina del credito.

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, di cui do lettura:

Art. 2.

Se il Ministro per il tesoro ritiene di negare o di limitare l'autorizzazione, di cui all'articolo 1, l'istanza relativa all'autorizzazione stessa verrà trasmessa al Comitato interministeriale del credito e del risparmio con motivata relazione, della quale sarà inviata copia al Ministero dell'industria e del commercio. In tal caso, sull'istanza provvede il Comitato predetto.

(È approvato).

OTTANI. Io crederei opportuno in un articolo aggiuntivo di fissare un termine al Ministero del tesoro per decidere sulle richieste, al fine di evitare che certe istanze siano messe a giacere per molti mesi, con grave pregiudizio per le società richiedenti.

PRESIDENTE. Mi sembra che in questo modo si toglierebbe in gran parte il significato del provvedimento.

OTTANI. Dopo l'osservazione dell'onorevole Presidente, non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Per quanto riguarda la questione sollevata dal collega Ricci, poichè sono convinto che bisognerà trattarne di nuovo, prendiamo intanto atto della dichiarazione del Ministro che non sarà prorogato il provvedimento che riguarda l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile per l'emissione di obbligazioni.

La riunione termina alle ore 18,15.